

ALLEGATO "C" AL REP 3.433/2.381
Statuto Sociale
"POLISPORTIVA BORZANESE a.p.s.- a.s.d."
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale

Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali

1. E' costituita l'Associazione denominata " POLISPORTIVA BORZANESE" Associazione di Promozione Sociale, Associazione Sportiva Dilettantistica, abbreviabile anche in "POLISPORTIVA BORZANESE" A.p.s. – A.s.d. (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 383/2000 , e della Legge Regionale 34/2002; 8/2014 e successive modificazioni, con sede legale e operativa nel Comune Albinea loc. Borzano, Via A. Gramsci, n.51 provincia di Reggio Emilia .
2. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del Comune di Albinea (RE), senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'Associazione richiederà annualmente l'affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva e/o a Federazioni Sportive. L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 249175 del 13 luglio 2015, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai quali sarà affiliata.

Articolo 2 - Durata

1. *L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.*

Articolo 3 – Scopi

1. L'associazione è una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo una visione della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, assistenziali, turistiche, ricreative, di formazione extrascolastica della persona e che ritengono utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.
L'Associazione perseguirà gli interessi collettivi di cui sopra attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi finalizzate a :
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) particolarmente alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - d) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
 - e) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, avrà lo sport come mezzo prioritario per poter intervenire operativamente

2. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
3. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

4. L'associazione si prefigge di promuovere lo svolgimento di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi.
5. L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, con riferimento anche a persone in situazione di disagio a vario titolo.
6. *Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità, anche lo sviluppo e la diffusione, propaganda e promozione dello sport in generale, in particolare, ma non in via esclusiva, delle seguenti discipline:*
 - dell'atletica,
 - dell'atletica leggera,
 - del fitness,
 - del calcio, calcio a cinque e calcio a sette,
 - del nuoto,
 - del rugby,
 - della pallacanestro,
 - della pallavolo,
 - del biliardino,
 - del tennis ,
 - dell'alpinismo,
 - della Corsa in Montagna, corsa su strada e corsa campestre,
 - dell'Orientamento,
 - dello Sci Alpino e Sci d'Alpinismo,
 - dell' Escursionismo e del Trekking,
 - dell'arrampicata sportiva,
 - del Ciclismo e Bmx,
 - di tutte le attività di preparazione agli sport sopra elencati, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle suddette pratiche sportive.
7. Tutte gli sport e le attività sopra elencati potranno esser svolti anche verso persone con disabilità motorie e psico-fisiche.
8. *Essa attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha anche per finalità lo sviluppo e la diffusione, la propaganda, la promozione e lo sviluppo dello sport per le seguenti finalità:*
 - educative per la crescita della persona e della comunità
 - di salute e benessere in attività di prevenzione e integrative a percorsi di cura
 - di inclusione e integrazione di ogni persona in ogni età e nella valorizzazione delle abilità di ciascuno
 - didattiche nell'integrazione delle attività scolastiche e formative svolte sul territorio
 - di avviamento allo sport
 - agonistiche e pre - agonistiche
9. Per conseguire le proprie finalità l'Associazione potrà anche svolgere le seguenti attività:
 - corsi d'insegnamento dello sport
 - stage per allenatori
 - gestione di impianti sportivi indoor e outdoor
 - attività di gestione, pulizia e manutenzione pareti di arrampicata sia naturali che artificiali
 - attività di gestione, manutenzione e mappatura di sentieri per escursionismo
 - seminari e dibattiti
 - rassegne e manifestazioni sportive, culturali e/o di intrattenimento
 - gite ed escursioni
 - attività nelle scuole di ogni grado
 - tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, onde consentire agli associati e ad eventuali terzi interessati di poter vivere in modo continuo e costante la realtà associativa e l'attività sportiva
 - organizzazione e/o partecipazione a campionati e competizioni sportive dimostrative o agonistiche in genere
 - attività volte a promuovere l'attività di movimento psicofisico in genere
 - corsi di danza e di ballo in genere
 - corsi di psicomotricità, corsi di avvio, avvicinamento, insegnamento, aggiornamento e svolgimento della pratica sportiva in genere
 - attività formativa in genere se legata ai temi del movimento, del benessere e dello sport

- attività ludica per bambini, campi gioco estivi e invernali in genere ove collegata ai valori, alla promozione, all'avviamento dello sport
- gestione di campi sportivi
- animazione del tempo libero di persone in difficoltà, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo – ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, viaggi, incontri settimanali in sede, uscite domenicali etc...)

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali L'Associazione potrà inoltre:

- Attuare servizi e strutture per favorire e sviluppare tra gli associati lo svolgimento delle attività ricreative e sportive istituzionali e di tempo libero in genere;
- Svolgere attività ricreativa dei propri associati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, quale ad esempio la gestione del servizio bar, presso la propria sede associativa;
- Stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, associazioni religiose, oratori e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, O.N.L.U.S., c.r.a.l., scuole di qualsiasi grado o livello, sempre finalizzati alla promozione ed alla gestione delle attività sportive dell'Associazione;
- Acquistare beni immobili e mobili in genere;
- Avere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, impianti natatori in genere, attrezzature sportive in genere, da qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni in genere, società e persone fisiche in genere);
- Concedere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, impianti natatori in genere, attrezzature sportive in genere, anche gratuitamente, a qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni in genere, società e persone fisiche in genere);
- Collaborare ed aderire ad organismi, associazioni, enti di promozione sportiva in genere, enti pubblici, enti privati e società in genere, con i quali si ritiene utile avere collegamenti per una migliore diffusione degli scopi istituzionali.

10. *L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti dei propri soci e dall'elettività delle cariche associative secondo i limiti e le forme indicate dal presente statuto. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dal co.6 dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97.*
11. *L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali L'Associazione vorrà affiliarsi.*
12. *L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.*
13. *L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri associati e dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee federali.*
14. *L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di realizzare gli scopi istituzionali.*
15. *Tutte le attività sopra elencate vengono svolte nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale.*

Articolo 4 – Ammissione

1. *Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche . riconosciute o non riconosciute, (private senza scopo di lucro o economico che, ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli) partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.*

Per irreprensibile condotta ai fini sportivi deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

2. *Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo a meno di diversa disposizione o autorizzazione del Cda. L'ammissione delle persone fisiche è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L'ammissione delle persone giuridiche è invece da considerarsi perfezionata con l'approvazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo; l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.*
3. *In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere comunque controfirmata dall'esercente la potestà legale.*
4. *La quota associativa, se deliberata, è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.*

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. *Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.*
2. *Al socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 13.*
3. *L'essere socio comporta l'adesione allo statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici se adottati. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed enti di promozione sociale o sportiva ai quali l'associazione aderisce o è affiliata. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative ricreative e sportive indette dal Consiglio direttivo oltre ai locali presso la sede sociale o sedi secondarie e spazi utilizzati per lo sviluppo di dette attività.*

L'Associazione può erogare agli associati regolarmente iscritti all'associazione, nell'esercizio diretto d'attività sportive dilettantistiche, somme a titolo d'indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi ai sensi di legge, nel rispetto di quanto previsto al punto 2 dell'articolo 3; agli associati possono essere inoltre rimborsate, previa presentazione d'idonea documentazione giustificativa, le spese dai medesimi sostenute per l'organizzazione, realizzazione e svolgimento

d'attività e manifestazioni sportive in genere alle quali partecipa l'Associazione.

4. *I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi, se deliberati dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.*
5. *E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.*
6. *L'Associato non può disporre dei propri diritti nei confronti dell'Associazione, trasferendoli per atto tra vivi o mortis causa, trattandosi di rapporti di carattere personale non trasferibili a terzi; la quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, la stessa, non è rivalutabile.*
7. *Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:*
 - ✓ *sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;*
 - ✓ *partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;*
 - ✓ *tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;*
 - ✓ *offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.*

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) *dimissioni volontarie;*
 - b) *esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa, se precedentemente deliberata;*
 - c) *radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;*
 - d) *scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;*
 - e) *morte del socio;*
 - f) *mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio direttivo.*
2. *L'associato radiato non può essere più ammesso.*
 3. *I soci decaduti ai sensi delle lettere a), b) ed f) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.*
 4. *In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.*

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- a) *l'Assemblea generale dei soci;*
- b) *il Presidente;*
- c) *il Consiglio direttivo;*
- d) *l'Organo di controllo, qualora istituito.*

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. I titolari delle cariche hanno diritto comunque ad ottenere il rimborso delle spese sostenute durante il loro mandato; in tal caso la documentazione probatoria delle spese sostenute deve essere consegnata al Consiglio Direttivo che, previa verifica, dispone il rimborso richiesto.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio

- direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.*
2. *L'assemblea deve essere convocata almeno venti giorni prima dell'adunanza in via preferenziale mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, o pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione se presente, o comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del consiglio direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, messaggio digitale, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.*
 3. *L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.*
 4. *Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno dieci soci e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.*
 5. *Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*
 6. *L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.*
 7. *La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:*
 - a) *almeno 1/10 degli associati in regola col pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;*
 - b) *almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.*
 8. *L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.*
 9. *Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.*
 10. *L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.*
 11. *L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.*
 12. *Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.*
 13. *Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.*

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. *Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in essere da almeno 30 giorni, in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.*
2. *Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.*

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. *L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, se necessario.*
2. *Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per l'elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, indicati e non nel presente statuto, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.*

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. *L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.*
Per le modifiche al presente Statuto Associativo imposte da obblighi di legge e da regolamenti in genere emanati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, nonché dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva di appartenenza, è competente il

Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva che dovrà deliberare l'adeguamento obbligatorio dello Statuto Associativo alle suddette modifiche con le maggioranze previste dal presente Statuto; la delibera consigliare dovrà essere registrata presso gli Uffici competenti e ratificata dall'assemblea degli associati nella prima riunione utile successiva all'adozione della delibera consigliare.

Articolo 12 - Validità assembleare

- 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto oltre alle deleghe.*
- 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto oltre alle deleghe.*
- 3. Trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sempre come previsto nei precedenti punti 1 e 2 del presente articolo.*

Articolo 13 - Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti compreso il Presidente.*
- 2. I consiglieri eletti devono riunirsi dopo l'avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente.*
- 3. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.*
- 4. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.*
- 5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, iscritti a libro soci da almeno 3 esercizi consecutivi a quello dell'elezione, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva e della stessa disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; i soci che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.*
- 6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*
- 7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.*

Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

- 1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.*

Articolo 15 - Dimissioni

- 1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.*
- 2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e*

alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. *Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.*

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. *Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.*

Articolo 17 - Compiti del Consiglio direttivo

1. *Sono compiti del Consiglio direttivo:*
 - a. *ratificare le domande di ammissione dei soci;*
 - b. *redigere il bilancio preventivo se necessario e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;*
 - c. *indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 7;*
 - d. *redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;*
 - e. *adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione o radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.*
 - f. *attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.*
 - g. *nominare, se ritenuto necessario, tra gli associati esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.*
 - h. *Svolgere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'assemblea, tra cui anche atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.*

Articolo 18 - Il Presidente

1. *Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.*
2. *Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.*

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

1. *Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.*

Articolo 21 - Organo di controllo

1. *Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L'organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione.*
2. *L'organo di controllo si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ogni riunione viene redatto apposito verbale e trascritto nel libro soci.*
3. *Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.*

Articolo 22 - Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità

1. *L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.*
2. *Il Consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario e, se necessario, un bilancio preventivo, da sottoporre, entrambi, all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.*
3. *Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la*

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

- 4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.*
- 5. L'intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art.15, co.2.*

Articolo 23 - Patrimonio

Il Patrimonio o fondo comune dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote sociali d'iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- Dalle quote annuali stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- Dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività associative;
- Da ogni bene mobile od immobile di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- Da eventuali fondi di riserva formati con le eccedenze risultanti dal rendiconto della gestione; tali eventuali fondi di riserva saranno esclusivamente e totalmente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità associative istituzionali;
- Da contributi degli aderenti e di privati;
- Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- Da contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed Organismi Internazionali, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dal Centro Sportivo Italiano ed Enti di Promozione Sportiva in genere;
- Da entrate derivanti da attività considerate commerciali, da prestazioni di servizio, da iniziative promozionali, comunque secondarie, marginali e sempre funzionali all'attività principale istituzionale.
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune dell'Associazione di cui all'articolo 6) per essere esclusivamente impiegati nell'attività associativa, oppure destinati a copertura di disavanzi di gestione derivanti da precedenti esercizi. Eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati tramite utilizzo di avanzi di gestione derivanti da precedenti esercizi, od attingendo al patrimonio o fondo comune associativo esistente, o ricorrendo alla contribuzione degli associati.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

- 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.*
- 2. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.*
- 3. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.*
- 4. L'arbitrato avrà sede in Reggio Emilia e il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.*

Articolo 25 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.*

2. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad Associazione con le stesse finalità ovvero ai fini di pubblica utilità Ai sensi dell'art.3 L.383/2000 .

Sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e D. Lgs. 460/97 o art. 90 legge 289/02 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in osservanza anche delle leggi della Regione Emilia-Romagna in materia; il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini sportivi.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della federazione di appartenenza o ente di promozione sportiva a cui L'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia in particolare alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla Legge regionale dell'Emilia-Romagna 34/2002 e modifiche successive, alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

2. Il presente statuto sostituisce integralmente o annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso

Firmato Taroni Luca

Firmato Gino Baja Guarienti notaio